

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Produzione di Beni e Servizi, mediante n. 1 pozzo in Comune di Occhieppo Superiore, assentita al "Maglificio Maggia S.r.l" con D.D. 03.09.2015 n. 1.183. PRATICA n. 412BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.183 del 03.09.2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa: di identificare come Concessionario il MAGLIFICIO MAGGIA S.R.L- (omissis) con sede legale in Via Graglia 89 - 13898 OCCHIEPPO SUPERIORE; di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art 20 del Regolamento (come definito in premessa) e sottoscritto il 06/05/2015 da MAGGIA Umberto (omissis), legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella; di assentire ai sensi dell'art. 22 del Regolamento la concessione per poter derivare litri al secondo massimi 0,83 ed un volume massimo annuo di metri cubi 18.000, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,57 d'acqua pubblica da falda sotterranea superficiale, mediante pozzo in Comune di 13898 OCCHIEPPO SUPERIORE, ad uso Produzione di Beni e Servizi, subordinatamente all'osservanza delle condizioni del disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio SARACCO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.586 di Rep. del 06 maggio 2015

Art. – 8 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano, nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone di concessione. Il Concessionario deve :

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda; comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti; mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde nonché infortuni o intrusioni casuali;

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis)

La Responsabile del Procedimento

Annamaria BALDASSI